



6923

4824

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “*Casa Italia*” (di seguito, anche “*Dipartimento*”);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 119 e 121;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024 che, in attuazione del disposto del comma 4 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici;

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, che fissa al 31 ottobre 2024 il termine perentorio entro cui devono essere trasmesse le informazioni relative ai SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga al 30 novembre 2024 del suddetto termine del 31 ottobre 2024, in considerazione dell’esigenza manifestata dai professionisti incaricati di disporre di tempo ulteriore per il reperimento e la comunicazione al PNCS dei dati relativi a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



4923

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Proroga dei termini per la trasmissione dei dati)

1. Il termine del 31 ottobre 2024, previsto dall'articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, è prorogato al 30 novembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 29 OTT 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano